



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3069/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il
patrocinio dell'Avv. Raffaella Villa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Seregno, Via San Vitale, 92,

- parte attrice opponente -

nei confronti di

CP_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'Avv. Andrea
Oregioni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mentana, 12

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice opponente

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, in accoglimento dei motivi esposti ed indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nella propria memoria integrativa ex art.171-ter, comma 1, n.1 c.p.c. e nella propria memoria integrativa ex art.171-ter, comma 1, n.2 c.p.c., così giudicare:

– *in via preliminare*: accertare e dichiarare improcedibile il decreto ingiuntivo n. 1125/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 30.06.2023, stante la presenza della clausola arbitrale di cui all'art. 11 del contratto di subappalto (doc.5), e per l'effetto revocare lo stesso per tutti i motivi e come meglio esplicato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle proprie memorie integrative ex art. 171-ter, comma 1, n.1 e 2 c.p.c..

– *in via preliminare subordinata*: accertare e dichiarare improcedibile il decreto ingiuntivo n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 30.06.2023, limitatamente alle fatture relative al contratto subappalto come meglio specificate e per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella propria memoria integrativa ex art.

171-ter, comma 1, n.1 c.p.c., in presenza della clausola arbitrale ivi disciplinata all'art. 11 (doc.5), e per l'effetto revocare lo stesso.

– *nel merito in via principale* : revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 30.06.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi e come meglio esplicitato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella propria memoria integrativa ex art. 171-ter, comma 1, n.1, c.p.c...

– *nel merito in via subordinata* : nella denegata ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 30.06.2023, accertare e dichiarare che Parte_1 sia tenuta al pagamento in favore di Controparte_2 della diversa minore somma che il giudice dovesse accertare all'esito del presente giudizio per i lavori sui cantieri di Como e Milano, per quanto non riferibile alla clausola arbitrale di cui all'art. 11 del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti e prodotto al doc.5.

– *nel merito in via ulteriormente subordinata* : nella denegata ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Como in data 30.06.2023, laddove l'Autorità Giudicante adita ritenesse inefficace/inesistente il contratto di subappalto sottoscritto tra Parte_1 Parte_2 CP_2 [...] i CP_1, e conseguentemente inefficace/inesistente la clausola arbitrale di cui all'art. 11 del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti e prodotto al doc.5., accertare e dichiarare che Parte_1 sia tenuta al pagamento in favore di Controparte_2 della diversa minore somma che il giudice dovesse accertare all'esito del presente giudizio per i lavori sul cantiere di Montorfano, nonché per i lavori sul cantiere di Milano e Como e per la fornitura contestata di cui alla fattura n. 29 del 30.07.2022 per € 2.318,00 mancante di DDT di conformità (doc.21).

– in via istruttoria:

A. Si producono, a conferma (e riprova) della pretestuosità e dell'infondatezza delle difese svolte da parte opposta in punto inesistenza del contratto di subappalto (doc.5) e disconoscimento della sottoscrizione

in esso apposta da Controparte_2

28. contratto di subappalto tra Parte_1 e Controparte_2 datato 1.6.2021,

relativo al cantiere di Cucciago, via alla Stazione n.6;

29. piano di sicurezza e coordinamento, cantiere di Cucciago.

Si fa rilevare che il contratto di subappalto del 2022, contestato da CP_2

[...] relativo al

cantiere di Montorfano (doc.5) è CP_3 al contratto di subappalto del 2021, anch'esso siglato tra le parti in

causa, ora prodotto e relativo al cantiere di Cucciago (CO) (doc.28).

Su entrambi i contratti sono identiche le firme apposte da Controparte_2

sul proprio timbro societario.

Il contenuto e la formulazione dei due contratti è la medesima.

Nel contratto avente ad oggetto il cantiere di Cucciago (doc.28) è presente la stessa clausola compromissoria

inserita nel contratto di subappalto avente ad oggetto il cantiere di Montorfano (doc.5).

Controparte_2 non ha mai contestato le proprie firme apposte al contratto di subappalto

prodotto al doc.28 (cantiere di Cucciago), né ha mai contestato la propria firma (identica a quelle del summenzionato contratto) nel piano di sicurezza e coordinamento (doc.29).

Controparte_2 ha dato esecuzione al contratto relativo al cantiere di Cucciago, valido ed esistente

tra le parti, ricevendo da Parte_1 pagamenti per le opere prestate.

Altrettanto valido ed esistente è, pertanto, il contratto di subappalto relativo al cantiere di Montorfano

oggetto del presente contendere (doc.5), essendo questo uguale in tutto e per tutto al contratto relativo al

cantiere di Cucciago (doc.28).

Parimenti valida, esistente ed operativa è, quindi, anche la clausola compromissoria, presente nella

medesima formulazione in entrambi i contratti surichiamati, all'art.11 (doc. 5 e doc. 28).

In virtù di quanto prodotto ed argomentato, ne consegue che il decreto ingiuntivo odiernamente opposto è

improcedibile/nullo e deve essere integralmente revocato, perché emesso in presenza di clausola

compromissoria valida.

B. Si produce:

30. avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p." datato 12.10.2023.

In questo atto, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, dott. Simone

Pizzotti, a seguito dell'infortunio occorso all'allora dipendente di CP_2

[...] sig. CP_4 qualifica il sig. Controparte_5 quale "datore di fatto dell'impresa Controparte_2

[...] , impresa subappaltatrice dei lavori edili nel cantiere sito a Cucciago (CO), via Stazione n.6"(doc.28).

31. certificati di idoneità alla mansione di "muratore" del sig. Controparte_5 e del sig.

Per_1

[...] , dipendenti di Controparte_2

32. promemoria del sig. Controparte_5 ad Parte_1 .

Il sig. Controparte_5 , seppur non rivestito della qualifica di legale rappresentante di

CP_2

[...] carica questa solo formalmente ricoperta dalla propria moglie, sig.ra CP_2

[...] , gestisce,

infatti, gli affari societari dell'impresa opposta in piena autonomia, esercitando i poteri inerenti a tale qualifica.

All'epoca dei fatti per cui e causa, il sig. CP_5 non solo lavorava in cantiere come muratore, bensì si

occupava in prima persona di organizzare la manodopera di Controparte_2 sui cantieri di

Parte_1 di rendicontare economicamente i lavori mediante la consegna alla società opponente di

promemoria con la contabilizzazione delle ore lavorative del personale di CP_2

[...] doc.32);

di mantenere con Parte_1 tutti i rapporti contrattuali, economici e gestionali, etc.

C. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, epurati da eventuali elementi valutativi

dettati da esigenze espositive.

1) “Vero che nel corso del 2021 (doc.28) e 2022 (doc.5), Parte_1 affidava a CP_2

[...]’esecuzione di lavori di manutenzione edile, assistenza alla posa di copertura ed impianti (idraulici, elettrici e tecnologici), opere in calcestruzzo armato e lavori di muratura in genere, da eseguirsi presso propri cantieri e la propria sede di Como”.

2) “Vero che il sig. Controparte_5 e il factotum e titolare di fatto di CP_2 [...] .

3) “Vero che in passato, il sig. Controparte_5 era titolare di imprese edili ora cessate”.

4) “Vero che Parte_1 e Controparte_2 si accordavano per regolamentare in

modo uniforme tutti i loro rapporti economici ed adottavano una medesima prassi per l’esecuzione di singoli

lavori e per lo svolgimento nell’arco dei mesi di più opere presso uno stesso cantiere”.

5) “Vero che la prassi richiamata al capitolo 4 della memoria integrativa ex art.171-ter, comma 1,

n.2, c.p.c., veniva formalizzata da Controparte_6 nel contratto di subappalto

relativo al cantiere di Montorfano via Brianza n.17, ad oggetto la costruzione di nuovo edificio unifamiliare

con data d’inizio lavori fissata entro il 10.01.2022 (doc.5 che si rammostra)”.

6) “Vero che la prassi richiamata al capitolo 4 della memoria integrativa ex art.171-ter, comma 1,

n.2, c.p.c. veniva formalizzata da Controparte_6 nel contratto di subappalto

relativo al cantiere di Cucciago (CO), via alla Stazione n.6 (doc.28 che si rammostra)”.

7) “Vero che il sig. Testimone_1 e il proprietario del nuovo edificio unifamiliare, sito a Montorfano, via Brianza n.17 (doc.33), oggetto del contratto di subappalto di cui al doc.5

8) “Vero che il sig. Controparte_5 consegnava presso la sede di Parte_1 di Como nelle

mani del geom. Controparte_7 il contratto di subappalto relativo al cantiere di Montorfano (doc.5)”;

9) “Vero che il contratto che si rammostra al doc.5, veniva consegnato dal sig. CP_5 con la firma

dal legale rappresentante di Controparte_2 ia apposta”;

10) “Vero che nel contratto che si rammostra (doc.5), l’art. 4 regola *“prezzo e modalità di*

pagamento” dei lavori subappaltati; l’art. 7 gli *“adempimenti amministrativi della subappaltatrice*

Controparte_2 ; e prevede all’art. 11 “clausola compromissoria” con cui le parti devolvevano ad un Collegio Arbitrale ogni controversia insorgente tra loro”;

- 
- 11) “Vero che il sig. Controparte_5 lavorava e lavora nei cantieri di Parte_1 come muratore insieme agli altri dipendenti di Controparte_2 ;
- 12) “Vero che, all’epoca dei fatti per cui e causa, il sig. Per_1 ed i sigg.ri detti Pt_3 ” e Per_2 ”
- (i cui nomi sono indicati nei promemoria del sig. CP_5 che si rammostrano al doc.32) lavoravano come muratori di Controparte_2 nel cantiere di Montorfano e negli altri cantieri di Parte_1 ;
- 13) “Vero che il sig. CP_4 e stato dipendente di Controparte_2 ;
- 14) “Vero che la sig.ra CP_2 organizzava e dirigeva la manodopera di CP_2 [...] sui cantieri di Parte_1 durante l’esecuzione degli incarichi lavorativi assunti dall’impresa opposta, ivi incluso nel cantiere di Montorfano”;
- 15) “Vero che il sig. Controparte_5 organizzava e dirigeva la manodopera di CP_2 [...] sui cantieri di Parte_1 durante l’esecuzione degli incarichi lavorativi assunti dall’impresa opposta, ivi incluso nel cantiere di Montorfano”;
- 16) “Vero che il sig. Controparte_5 in nome e per conto di CP_2 [...] rendicontava economicamente ad Parte_1 lavori eseguiti sui cantieri di quest’ultima;
- 17) “Vero che il sig. CP_5 consegnava ad Parte_1 i promemoria scritti di proprio pugno (doc.32 che si rammostra), trasmessi anche tramite messaggi whatsapp al geom. [...] CP_7 ;
- 18) Vero che nei propri promemoria, il sig. CP_5 indicava la presenza (computata in ore) di ciascun lavoratore di Controparte_2 nel mese comunicato, presso i cantieri di Parte_1 on la contabilizzazione delle ore lavorative del proprio personale;
- 19) “Vero che il sig. Controparte_5 manteneva tutti i rapporti contrattuali, economici, decisionali e gestionali etc con la societa Parte_1 ;
- 20) “Vero che Controparte_2 fatturava a fine mese il costo complessivo del lavoro del proprio personale nel periodo indicato nella propria fattura, calcolato moltiplicando le ore lavorative di tutti i propri dipendenti/collaboratori (riportate nel promemoria del sig. CP_5) per il costo del lavoro pari ad € 25,00/ora”.
- 21) “Vero che nelle fatture di Controparte_2 il prezzo finale delle prestazioni e indicato “a corpo” (docc.ti da 6 a 22), secondo i dati indicati nei promemoria autografi del sig. Controparte_5 ”;
- 22) “Vero che i dati contenuti nei promemoria del sig. CP_5 venivano condivisi da Parte_1

con lo studio CP_8 professionista incaricato da parte opposta della propria gestione fiscale”.

23) “Vero che i dati contenuti nei promemoria del sig. Fiducia venivano condivisi tra Parte_1

e lo studio Quadranti, in assenza di vaglio alcuno circa la loro corrispondenza al vero”;

24) “Vero che Controparte_2 dopo l’emissione delle proprie fatture, si obbligava ad effettuare i versamenti per le retribuzioni ed i vari contributi previdenziali in favore dei propri dipendenti come previsto anche dall’art. 7 del contratto di subappalto (doc.5) e dagli accordi intercorsi tra le parti”;

25) “Vero che, in virtù degli accordi lavorativi intercorsi con Parte_1 CP_2

[...] si impegnava a consegnare ad Parte_1 copia delle ricevute di versamento attestanti i pagamenti da se effettuati in favore dei propri dipendenti, come richiesto anche dall’art. 7 del contratto di subappalto (che si rammostra al doc.5)”;

26) “Vero che Controparte_2 si obbligava ad esibire e consegnare ad Parte_1 oltre all’elenco dei propri lavoratori impegnati nei cantieri e le ore lavorate dagli stessi indicati nei promemoria del sig. CP_5 (doc.32), i Dure in corso di validità, gli Uniemens, le copie degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi per i propri dipendenti, i cedolini paga quietanzati dai lavoratori e/o relative ricevute di avvenuto bonifico etc.”.

27) “Vero che solo dopo la consegna dei documenti amministrativi, previdenziali e contabili (sopra richiamati ai capitoli 25 e 26 della memoria integrativa ex art.171-ter, comma 1, n.2, c.p.c.) da parte di

Controparte_6 raffrontava i dati riportati nei promemoria del sig. CP_5 e le copia delle ricevute di versamento attestanti la corresponsione da parte di CP_2

[...] elle retribuzioni ai propri dipendenti e collaboratori ed il versamento dei relativi oneri assicurativi e previdenziali, contributi alla Parte_4 etc”.

28) “Vero che solo a seguito del raffronto dei dati, Parte_1 era in grado di verificare la regolarità effettiva e la congruità della manodopera di Controparte_2 impiegata sui propri cantieri, come richiesto dal sistema CNCE EdilConnect introdotto dall’01.11.2021”.

29) “Vero che tra gennaio e maggio del 2022, Controparte_2 emetteva nei confronti di

Parte_1 le seguenti fatture che si rammostrano per complessivi € 68.928,00: fattura n. 3 del 31.01.2022 per € 10.890,00 (doc.6); n. 6 del 28.02.2022 per € 5.000,00 (doc.7); n. 7 del 28.02.2022 per €

7.000,00 (doc.8); n. 8 del 28.02.2022 per € 2.223,00 (doc.9); n. 13 del 31.03.2022 per € 2.940,00 (doc.10); n. 14 del 31.03.2022 per € 12.000,00 (doc.11); n. 18 del 30.04.2022 per € 10.000,00 (doc.12); n. 19 del 30.04.2022 per € 4.000,00 (doc.13); n. 23 del 31.05.2022 per € 4.875,00 (doc.14) e n. 24 del 31.05.2022 per € 10.000,00 (doc.15)”.

30) “Vero che *Controparte_2* riceveva da *Parte_1* il pagamento delle fatture sopra richiamate (docc. da 6 a 15 e doc.34), ed ometteva di consegnare ad *Parte_1* [...] la

documentazione amministrativa, previdenziale e fiscale, da se dovuta anche ai sensi dell’art. 7 del contratto di subappalto (doc.5) ed in virtù degli accordi intercorsi tra le parti a far data dal 2021”.

31) “Vero che tra giugno e novembre 2022, per i lavori edili relativi al cantiere di Montorfano disciplinati nel contratto di subappalto (doc.5), *Controparte_2* metteva nei confronti di

Parte_1 fatture per € 16.475,00 (docc. da 16 a 19), espunto l’acconto di € 2.500,00 versato da

Parte_1 sulla fattura n. 25 del 30.06.2023 per € 5.000,00 (doc.16) ”.

32) “Vero che tra giugno ed ottobre 2022, per i lavori relativi ai cantieri di Milano e Como, nonché

per una fornitura di materiale edile, *Controparte_2* emetteva nei confronti di *Parte_1*

fatture per € 18.115,00 (docc. da 20 a 24), espunto l’acconto di € 4.000,00 versato dall’opponente sulla fattura n. 26 del 30.06.2023 per € 5.460,00 (doc.20)”.

33) “Vero che *Parte_1* chiedeva a più riprese a *Controparte_2* di consegnare la

documentazione previdenziale, fiscale ed amministrativa da se dovuta relativa a tutte le fatture emesse (docc. da 3 a 24).

34) “Vero che *Controparte_2* ometteva di consegnare ad *Parte_1* [...] la

documentazione amministrativa, previdenziale e fiscale (in primis le ricevute dei versamenti effettuati per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali per i propri dipendenti etc) per le fatture emesse ai docc. da 3 a 24 che si rammostrano.

35) “Vero che a seguito della mancata consegna da parte di *Controparte_2* dei documenti

indicati ai capitoli 24 e 25 della presente memoria, *Parte_1* interrompeva i pagamenti in favore di parte opposta per le fatture emesse da giugno 2022 (docc. da 16 a 24)”.

36) “Vero che *Controparte_2* per la fattura 29 in data 30.07.2022 per € 2.318,00 (doc.21), relativa alla fornitura di materiale edile (cfr. “puntelli in ferro usati e pannelli in legno per armatura usati”),

ometteva di consegnare ad *Parte_1* il documento di conformita della merce in oggetto”;

37) “Vero che *Parte_1* ollecitava a piu riprese *Controparte_2* a consegna del

documento di conformita della merce indicata nella fattura 29 in data 30.07.2022 per € 2.318,00 (doc.21)”;

Sui capitoli di prova sopra riportati dal n.1 al n.37 si indica quale teste:

- sig. *Controparte_7* c/o “ *Parte_1* , 22100 Como (CO), via al Bassone n.50.

Sui capitoli di prova sopra riportati al n. 7-11-12-14-15-19-33-34-35, si indica quale teste:

- sig. *Testimone_1* , 22030 Montorfano (CO), via Brianza n.17.

Sui capitoli di prova sopra riportati al n. 1-2-3-7-11-12-13-14-15-18-19-33-34-36-37, si indica quale

teste:

- sig. *CP_4* 22079 Villa Guardia (CO), via Grigna n.8.

D. Ordinare a *Controparte_2* , in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, sig.ra *CP_2* , con sede in 22070 Oltrona San Mamette (CO), via Vittorio

Emanuele n.9, la produzione in giudizio ex art 210 c.p.c. per il periodo ricompreso da giugno 2022 a

novembre 2022, con riferimento alle fatture emesse da *Controparte_2* indicate ai docc. da 16 a

24, ed nel periodo lavorativo da queste ricoperto, dell’elenco dei propri lavoratori impegnati nei cantieri di

Parte_1 le ore lavorate dagli stessi; nonche dei Durc in corso di validita relativi all’anno 2022; degli

Uniemens; delle copie delle ricevute di versamento degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi per i propri

dipendenti, dei cedolini paga quietanzati dai lavoratori e delle relative ricevute di avvenuto bonifico

attestanti la corresponsione da parte di *Controparte_2* delle retribuzioni ai propri dipendenti e

collaboratori ed il versamento dei relativi oneri assicurativi e previdenziali, contributi alla *Parte_4* etc etc,

e di tutti i documenti attestanti gli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali che *CP_2*

[...] ra tenuta per legge ad effettuare mensilmente e/o periodicamente in favore dei propri

lavoratori occupati sui cantieri di *Parte_1* nel periodo indicato nelle fatture surichiamate, al fine di

verificare il regolare adempimento e l’effettivita dei versamenti in oggetto in capo a *CP_2*

[...]

E. Ordinare a *Controparte_2* , in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2 , con sede in 22070 Oltrona San Mamette (CO), via Vittorio Emanuele n.9, la produzione in giudizio ex art 210 c.p.c. per il periodo ricompreso da gennaio 2022 a maggio 2022, con riferimento alle fatture emesse da Controparte_2 indicate ai docc. da 6 a 15, ed nel periodo lavorativo da queste ricoperto, dell'elenco dei propri lavoratori impegnati nei cantieri di Parte_1 [...] e le ore lavorate dagli stessi; nonche dei Durc in corso di validita relativi all'anno 2022; degli Uniemens; delle copie delle ricevute di versamento degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi per i propri dipendenti, dei cedolini paga quietanzati dai lavoratori e delle relative ricevute di avvenuto bonifico attestanti la corresponsione da parte di Controparte_2 delle retribuzioni ai propri dipendenti e collaboratori ed il versamento dei relativi oneri assicurativi e previdenziali, contributi alla Parte_4 etc etc, e di tutti i documenti attestanti gli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali che Controparte_2 ra tenuta per legge ad effettuare mensilmente in favore dei propri lavoratori occupati sui cantieri di Parte_1 [...] nel periodo indicato nelle fatture surichiamate, al fine di verificare il regolare adempimento e l'effettivita dei versamenti in oggetto in capo a Controparte_2

F. Ordinare a CP_9 Controparte_10 , con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande, n.21, la produzione in giudizio ex art 210 c.p.c. di tutti i documenti previdenziali cartacei e/o informatici (Uniemens e copie delle ricevute di versamento degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi per i propri dipendenti etc), trasmessi e/o depositati da [...] Controparte_2 , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2 , con sede in 22070 Oltrona San Mamette (CO), via Vittorio Emanuele n.9, relativamente ai propri dipendenti e collaboratori, nel periodo ricompreso da giugno 2022 a novembre 2022, nel periodo riferibile alle fatture emesse da CP_2 [...] indicate ai docc. da 16 a 24; degli Uniemens; nonche dei documenti tutti attestanti il versamento degli oneri previdenziali in favore dei predetti lavoratori, nonche di tutti i documenti che Controparte_2 ra tenuta per legge a comunicare mensilmente e/o periodicamente ad CP_9 in favore dei propri lavoratori occupati sui cantieri di Parte_1 al fine di verificare il regolare adempimento e l'effettivita dei versamenti in oggetto in capo a Controparte_2

G. Ordinare a Controparte_11, con sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande, n.21, la produzione in giudizio ex art 210 c.p.c. di tutti i documenti previdenziali cartacei e/o informatici (Uniemens e copie delle ricevute di versamento degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi per i propri dipendenti etc) trasmessi e/o depositati da Controparte_2 di CP_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2, con sede in 22070 Oltrona San Mamette (CO), via Vittorio Emanuele n.9, relativamente ai propri dipendenti e collaboratori, nel periodo ricompreso da gennaio 2022 a maggio 2022, nel periodo riferibile alle fatture emesse da CP_2 [...] ndicate ai docc. da 6 a 15; degli Uniemens; nonche dei documenti tutti attestanti il versamento degli oneri previdenziali in favore dei predetti lavoratori, nonche di tutti i documenti che Controparte_2 ra tenuta per legge a comunicare mensilmente e/o periodicamente ad CP_9 in favore dei propri lavoratori occupati sui cantieri di Parte_1 al fine di verificare il regolare adempimento e l'effettivita dei versamenti in oggetto in capo a Controparte_2

H. Si produce copia dei seguenti documenti, con riserva di esibizione degli originali cartacei/telematici:

28. contratto di subappalto Edilemme s.a.s. di Malfatti Roberto & C. / Costruzioni Oltronesi di CP_2

[...] (cantiere Cucciago);

29. piano di sicurezza e coordinamento (cantiere Cucciago);

30. avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;

31. certificati idoneita alla mansioni Controparte_5 e Persona_1 ;

32. promemoria del sig. Controparte_5 ad Parte_1

33. contratto d'appalto Testimone_1 / Parte_1

34. bonifici bancari pagati da Parte_1 a Controparte_2 per le fatture n. 3 del 31.01.2022 per € 10.890,00; n. 6 del 28.02.2022 per € 5.000,00; n. 7 del 28.02.2022 per € 7.000,00; n. 8 del 28.02.2022 per € 2.223,00; n. 13 del 31.03.2022 per € 2.940,00; n. 14 del 31.03.2022 per € 12.000,00; n. 18 del 30.04.2022 per € 10.000,00; n. 19 del 30.04.2022 per €

4.000,00; n. 25 del 30.06.2022 per € 5.000,00 e n. 26 del 30.06.2022 per € 5.460,00.

Con riserva di replicare alle eccezioni nuove ed indicare prova contraria in sede di memoria integrativa.

ex art. 171 ter comma 1, n.3 c.p.c..

– con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri accessori come per legge e successive occorrende.

Conclusioni di parte convenuta opposta

In via Preliminare,

accertare e dichiarare che la firma apposta al contratto di appalto depositato da parte attrice con la dizione “ Contratto di appalto cantiere di “ è falsa, non appartiene al legale rappresentante della società *Controparte_2* di *CP_2* ;
accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di sub appalto e conseguentemente della clausola compromissoria in essa contenuta;

Nel merito

Respingere tutte le domande formulate e dichiarare l'inesistenza del contratto di sub appalto e conseguentemente della clausola compromissoria in essa contenuta.

Nel merito

Respingere tutte le domande formulate dalla società in quanto infondate in fatto e diritto nell'an e nel quantum;

condannare la società *Parte_1* al pagamento della somma accertata e dichiarata nel decreto ingiunto n.1125/2022;

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri accessori come per legge e successive occorrenze.

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Pt_1* *Parte_5* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1125/2023 del 30.06.2023 con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a *Controparte_2* la somma di € 34.590,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di lavori e forniture eseguiti in favore dell'opponente, meglio descritti nelle nove fatture prodotte dall'opposta in via monitoria.

A fondamento dell'opposizione, *Controparte_12* ha dedotto che:

- nel corso del 2022 l'attrice aveva affidato alla convenuta l'esecuzione di lavori di manutenzione edile, assistenza alla posa di copertura ed impianti (idraulici, elettrici e tecnologici), opere in calcestruzzo armato e lavori di muratura in genere, da eseguirsi presso propri cantieri e la propria sede di Como,
- le parti si erano accordate nel senso che ogni mese *Controparte_5* marito di *CP_2* consegnasse, in nome e per conto dell'impresa convenuta, promemoria autografi con l'indicazione delle ore di presenza di ciascuno dei propri lavoratori nei cantieri dell'opponente e che, a fine mese, la convenuta fatturasse le prestazioni eseguite al prezzo di € 25,00 all'ora;
- le parti, inoltre, avevano concordato che, al pagamento delle predette fatture, la convenuta consegnasse ad *Parte_1* copia delle ricevute di versamento attestanti la corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti e collaboratori ed il versamento dei relativi oneri assicurativi e previdenziali, contributi alla *Pt_4* [...], per la verifica da parte della società opponente dell'effettiva regolarità nonché della congruità della manodopera:

- 
- tali accordi erano stati espressamente formalizzati nel contratto di subappalto (art. 7), sottoscritto tra le parti, avente ad oggetto i lavori da svolgersi nel cantiere di Montorfano;
 - nel predetto contrario era contenuta, altresì, una clausola compromissoria per la devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia tra i contraenti;
 - tra il gennaio e il maggio 2022, l'opposta aveva emesso fatture per complessivi € 68.928,00, tutte pagate dall'opponente;
 - tuttavia, l'opposta aveva ommesso di consegnare la documentazione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 7 del contratto di subappalto ed in virtù degli accordi tra le parti;
 - tra il giugno e il novembre 2022, la convenuta aveva emesso, altresì, nei confronti dell'opponente le ulteriori fatture prodotte in via monitoria, relative ai lavori eseguiti nei cantieri di Montorfano, Como e Milano, nonché una fattura per fornitura di materiale edile, ma, nonostante i ripetuti solleciti dell'attrice, la convenuta non aveva consegnato la documentazione amministrativa dovuta;
 - alla luce di quanto sopra, da una parte, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo in quanto emesso in presenza della predetta clausola arbitrale; dall'altra parte, la pretesa creditoria della convenuta sarebbe comunque infondata, avendo l'attrice legittimamente interrotto i pagamenti in applicazione dell'art. 1460 c.c., stante la mancata consegna, da parte dell'opposta, della documentazione amministrativa dovuta;
 - inoltre, la fattura 29 in data 30.07.2022, relativa alla fornitura di materiale edile da parte della convenuta, risulterebbe priva del "DDT di conformità", sicché la merce risulterebbe inutilizzabile e la relativa somma non dovuta.

Ha quindi chiesto, in accoglimento delle proprie eccezioni e difese, la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita in giudizio “ Controparte_2 ” di CP_2 deducendo che:

- le fatture azionate erano state emesse su indicazione dell'opponente;
- in data 06.07.2023 (*rectius*, 2022), in concomitanza con l'emissione delle fatture nn. 25 e 26, l'opponente aveva chiesto la consegna della visura camerale e del DURC, documentazione inviata a stretto giro dallo studio di consulenza incaricato dalla convenuta;

- anche nel febbraio 2022 e nell'ottobre 2021 l'opponente aveva richiesto all'opposta la visura camerale e il DURC per procedere ai pagamenti delle fatture emesse in quei periodi e la convenuta aveva provveduto nel rispetto dei rapporti contrattuali;
- il contratto di subappalto relativo al cantiere di Montorfano non era stato sottoscritto da CP_2 che ne disconosceva espressamente la firma ex art. 214 c.p.c., e quindi lo stesso, come la clausola compromissoria in essa contenuta, non potrebbe avere alcun valore.

Ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione.

Fissata, con decreto ex art. 171bis c.p.c., la prima udienza al 14.02.2024, la sola parte opponente ha depositato le memorie ex art. 171ter (nn. 1 e 2) c.p.c..

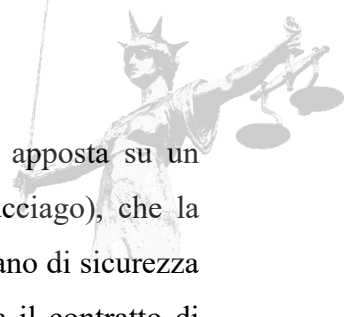
All'udienza del 14.04.2024 la causa è stata rinviata su richiesta delle parti, in pendenza di trattative, all'udienza del 19.03.2024 e poi, su richiesta delle parti, al 23.04.2024.

Alla predetta udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

CP_2 in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_2
[...] (cfr., in merito alla legittimazione processuale e sostanziale della persona fisica del solo titolare della ditta individuale, in quanto priva quest'ultima di soggettività giuridica distinta dal medesimo, Cass. n. 3052/2006), ha agito in via monitoria per ottenere da Controparte_12 il pagamento del corrispettivo di lavori e forniture eseguiti in favore dell'opponente e meglio descritti nelle fatture prodotte in via monitoria. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di compromesso arbitrale formulata dall'opponente e fondata sulla previsione contenuta all'art. 11 del contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori da eseguirsi nel cantiere di Montorfano e apparentemente stipulato tra Parte_1 Controparte_12 in persona dell'amministratore Parte_1 e la ditta Controparte_2 nella persona della titolare CP_2 (cfr., doc. n. 5 opponente).

La sottoscrizione apposta sul predetto documento contrattuale è stata espressamente e tempestivamente disconosciuta da CP_2 nella comparsa di risposta, in quanto a lei non riconducibile.

A fronte del disconoscimento ritualmente effettuato, parte opponente non ha espressamente richiesto la verifica della scrittura, limitandosi ad argomentare che il disconoscimento



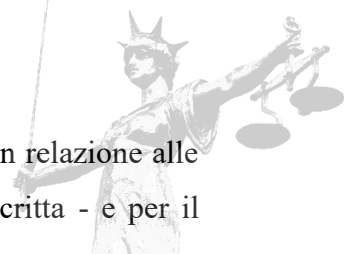
sarebbe “infondato”, in quanto la sottoscrizione sarebbe uguale a quella apposta su un precedente contratto sottoscritto tra le parti (relativo a un cantiere in Cucciago), che la convenuta non aveva mai contestato la firma apposta sui contratti (né nel piano di sicurezza e coordinamento relativo al precedente contratto) e che aveva eseguito sia il contratto di Cucciago che quello per cui è causa. Inoltre, ha dedotto che il contratto sub doc. n. 5 le sarebbe stato consegnato da *Controparte_5*, marito di *CP_2* e rappresentante “di fatto” di *Controparte_2* “già sottoscritto e munito di timbri della società opposta in ogni sua pagina” (cfr., p. 4 memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c.).

Anche a voler ritenere la verifica implicitamente proposta, avendo l’opponente insistito per l'accoglimento delle eccezioni presupponenti l'autenticità del documento (Cass. n. 12976/2021), ritiene il Tribunale che il quadro probatorio emerso all’esito del giudizio porti a ritenere più probabile che non che la sottoscrizione apposta sul contratto sub doc. n. 5 dell’opponente, in sovrapposizione al timbro della ditta Costruzioni Oltronesi, non sia stata vergata da *CP_2*. Da un lato, difatti, è palese la difformità tra la firma illeggibile apposta sul doc. n. 5 e la firma sulla procura alle liti di *CP_2* autenticata dal difensore, dall’altro lato, le stesse difese attoree paiono riconoscere la possibile apposizione, da parte di terzi, e, in particolare, da parte di *Controparte_5* marito dell’opposta e individuato come rappresentante “di fatto” dell’impresa, delle sottoscrizioni sui contratti di *Controparte_2*.

A tal proposito, va poi osservato che l’accertamento dell’eventuale “rappresentanza di fatto” dell’impresa individuale in capo a *Controparte_5* apparirebbe insufficiente per farne derivare l’assunzione delle obbligazioni derivanti dal testo contrattuale in capo a *CP_2* perché, nel caso in esame, non si verte nell’ipotesi di spendita del nome altrui (con o in assenza dei relativi poteri), ma della probabile indebita apposizione di una firma attribuita a un soggetto da parte di un terzo, fattispecie che esclude che alcuna volontà contrattuale possa ritenersi espressa dal soggetto non sottoscrittore (cfr., Cass. n. 3265/2024).

Conseguentemente, in assenza di prova che il contratto sub doc. n. 5 dell’opponente sia stato sottoscritto da *CP_2* deve essere giudicata infondata l’eccezione di arbitrato.

E’ tuttavia pacifico in causa che *Controparte_2* eseguì tutte le lavorazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria, sulla base degli accordi descritti dall’opponente a p. 2 della citazione, sicché deve ritenersi che tra le parti vennero stipulati contratti di appalto/subappalto, non aventi forma scritta, aventi ad oggetto le lavorazioni



descritte nelle fatture - comprese quelle relative al cantiere di Montorfano in relazione alle quali, come visto, non vi è prova della stipula di un contratto in forma scritta - e per il corrispettivo in esse esposto, rimasto parimenti incontestato.

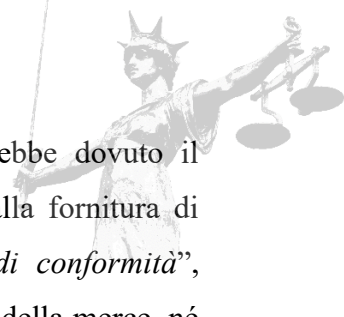
Deve, pertanto, ritenersi provato il titolo delle pretese creditorie dell'opposta, nonché, siccome incontestati, l'esecuzione delle prestazioni e la conformità agli accordi dei corrispettivi oggetto della domanda monitoria.

E', invece, infondata l'eccezione di inadempimento dell'opponente che ha dedotto di aver interrotto il pagamento delle fatture emesse dall'opposta tra il mese di giugno e quello di novembre 2022 per non aver quest'ultima, nonostante i solleciti, consegnato la documentazione idonea a dimostrare il versamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali dei propri dipendenti impiegati negli appalti.

Difatti, seppur debba riconoscersi, in via generale e astratta, la legittimità della condotta del committente/appaltatore di sospendere, ex art. 1460 c.c., il pagamento del subappaltatore a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stante l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr., Cass. n. 4079/2022), va tuttavia osservato che l'opposta ha prodotto in giudizio la stampa di un messaggio email in data 06.07.2022 con il quale l'opponente aveva richiesto (anche) la trasmissione dei DURC dell'opposta e di un messaggio mail in data 07.07.2022, della consulente della convenuta all'opponente, ove si legge: *“le invio i documenti richiesti”* e al quale risulta indicato come allegato il documento *“DURC 14.06.2022”* (cfr., doc. n. 18 opposta).

A fronte di tale produzione documentale, l'opponente nulla ha contestato e, in particolare, non ha contestato di aver ricevuto il messaggio del 07.07.2022 con il relativo allegato, sicché, alla luce del comportamento processuale dell'attrice, deve ritenersi provato che, il 07.07.2022, a richiesta dell'opponente, la convenuta provvide a trasmettere il DURC al 14.06.2022. Inoltre, l'opponente non ha dimostrato di aver richiesto alcuna ulteriore documentazione all'opposta riferita alle fatture azionate in via monitoria.

Conseguentemente, va reputato illegittimo il rifiuto di pagare le fatture emesse dall'opposta e azionate in via monitoria in considerazione dell'avvenuta trasmissione del DURC all'opponente attestante la regolarità contributiva della convenuta nel periodo in cui era stato richiesto il pagamento.



Da ultimo, va reputata infondata la difesa dell'attrice per cui non sarebbe dovuto il pagamento della fattura 29 in data 30.07.2022 per € 2.318,00, relativa alla fornitura di materiale edile da parte della convenuta, in quanto priva del “DDT di conformità”, considerato che è incontestato l'adempimento all'obbligazione di consegna della merce, né l'attrice ha formulato alcuna domanda fondata sulle azioni edilizie (cfr., art. 1492 e ss. c.c.) in relazione al contratto di vendita dei predetti beni mobili, né, comunque, ha specificamente allegato, né ha provato, gli eventuali vizi delle cose consegnate, limitandosi a lamentare genericamente la mancata consegna di documentazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, quindi *Controparte_12* deve essere condannata a rifondere a *CP_2* le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande e l'opposizione proposta da *Controparte_12* [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1125/2023 del 30.06.2023 e, per l'effetto, lo conferma e lo dichiara esecutivo;
- 2) condanna *Controparte_12* a rifondere a *CP_2* le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

10 luglio 2025

Il giudice
Arianna Toppan